

Avv. Ida Tascone
Segretario generale

**L'ATTESTAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE:
istruzioni ed adempimenti
trasversali**

Cosa si intende per trasparenza

Secondo il Consiglio di Stato

«la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa»

(Cons. St., sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016).

...nell'ambito del PTPCT

- Sezione del piano triennale in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi o la posizione dei soggetti e gli uffici responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati se facilmente individuabile all'interno dell'organigramma dell'Ente (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013)
- Esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione
- Indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Segue.....

Durata

✓ Cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. (art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

✓ Tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico. Termini diversi previsti dall'art. 14, c. 2 e art 15, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Dato aperto

- Sono dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
 - ✓ Disponibili secondo i termini di una **licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque**, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - ✓ Accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti,
 - ✓ Adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - ✓ Disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, o sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Indicazioni operative

- Ai sensi della **deliberazione ANAC n. 213 del 4 marzo 2020**, gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte degli OIV sono:
 - Consulenti e collaboratori (art. 15)
 - Bandi di concorso (art. 19)
 - Attività e procedimenti (art. 35)
 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
 - Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
 - Informazioni ambientali (art. 40)

VADEMECUM: Per gli altri soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33 del 2013 (gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni le associazioni e gli enti privati) si rinvia alle griglie di rilevazioni ed ai documenti di attestazione.

Slittamento dei termini...

Con il comunicato del 12 marzo 2020, i termini sono stati prorogati come segue:

- gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020;
- l'attestazione, completa della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, deve essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sotto-sezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe» entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020

Aspetti tecnici...

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni di cui al paragrafo 1.1, utilizzano la «**Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020**» disponibile nell'Allegato 2.1.

Le Griglie di rilevazione sono composte da:

- Il foglio n. 1 «**Pubblicazione e qualità dati**» permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» dei siti web delle amministrazioni, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato n. 5 «**Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati**».
- Tutti gli OIV, o gli altri organismi o altri soggetti con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.

Segue..

- Nella «**Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi**» l'OIV o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe indicano la data di svolgimento della rilevazione....., indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.
- Gli OIV, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «**Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione**» avendo cura di inserire il valore “n/a” (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni/enti considerati.

Consulenti e collaboratori (art. 15)

Il presente obbligo si trova in “**Amministrazione trasparente**” – “**Consulenti e collaboratori**” e non ha sottosezioni.

L'obbligo prevede la pubblicazione dei seguenti dati per ciascun incarico di collaborazione o consulenza conferito:

- **estremi dell'atto** di conferimento dell'incarico,
- **curriculum vitae**,
- **dati relativi allo svolgimento di incarichi** o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali,
- **compensi, comunque denominati**, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- **attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi**

Art. 15 D.lgs. n. 33/2013

Ai sensi del comma 2, dell'art. 15,

la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente

devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) nel qual caso si applica l'art. 37 del d.lgs. 33/2013

Vanno ricondotti agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi del comma 14, dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati.

All'indirizzo <http://www.consulentipubblici.gov.it/> è possibile consultare liberamente l'anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica effettuando ricerche sia per Amministrazione sia per consulente e collaboratore.

- La base giuridica degli incarichi – nella normativa applicabile agli enti locali – è rinvenibile nell’art. 7, comma 6 e seguenti del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 110, comma 6, del TUEL 267/2000.
- Sempre a livello normativo, per l’affidamento di un incarico di collaborazione è necessario riferirsi all’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che testualmente recita: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*. Altre disposizioni in materia sono rinvenibili nell’art. 3, commi 54, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- Si ritiene utile sottolineare che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che **non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi”** assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio (affidamento con Codice Identificativo di Gara – CIG), si applica l’art. 37, del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello **“Bandi di gara e contratti”**.
- Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18, del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione Personale> Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.
- Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali (si pensi, ad esempio, agli incarichi legali), si rammenta che l’ANAC ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza, di cui assicurare la pubblicazione sui siti, quelli conferiti:
 - ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali;
 - ai componenti del Collegio sindacale;
 - ai componenti del Collegio dei revisori dei conti;
 - ai collaboratori occasionali.

Ricapitolando..in risposta ad una faq

- se l'incarico professionale è inteso come affidamento appalto di servizio, ai sensi del d.lgs. 50/2016, quindi con CIG: i dati vanno pubblicati su Amministrazione trasparente> Bandi di gara e contratti;
- se l'incarico affidato è un rapporto di collaborazione o consulenza (art. 7, comma 6 e seguenti, d.lgs. 165/2001) i dati vanno pubblicati su Amministrazione trasparente> Collaboratori e consulenti.
- Avendo consultato direttamente il sito web del comune richiedente la risposta al quesito, si consiglia di eliminare dalla sezione Collaboratori e consulenti tutti gli incarichi affidati con CIG.

Griglia di rilevazione

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
				Immediatezza adozione	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

TABELLA INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI CONSULENTI E COLLABORATORI

Nominativo	Curriculum vitae	Estremi atto di conferimento	Descrizione e durata incarico	Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa)	Avvenuta comunicazione Funzione Pubblica SI/NO	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Per il curriculum vitae si può creare un collegamento ipertestuale.

Bandi di concorso art.19

Il presente obbligo si trova in “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” e non ha sottosezioni.

L'obbligo di pubblicazione è disciplinato dall'art. 19 del D.lgs. n. 33/2013, anziché dall'art. 15 del medesimo decreto, come erroneamente indicato dall'ANAC nella deliberazione di adozione dello schema di attestazione.

Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 33/2013 le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte (tutte non solo quelle estratte).

Al sensi della deliberazione ANAC n. 1310/2016 *“la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.*

Attività e procedimenti (art. 35)

- Il presente obbligo si trova in “**Amministrazione trasparente**” – “**Attività e procedimenti**” e si compone delle seguenti sotto sezioni:
 - ➤ “**Tipologie di procedimento**”: dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza
 - ➤ “**Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati**”: recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Con riferimento alle “**tipologie di procedimento**”:

➤ pubblicati in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 33/2013

Con riferimento alle “**tipologie di procedimento**” si deve indicare:

- **breve descrizione del procedimento**
- **indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;**
- **Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;**
- **Ufficio e recapiti (telefono, posta elettronica);**
- **Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, completo di nome del responsabile dell'ufficio, recapiti (telefono, posta elettronica);**
- **Per procedimenti ad istanza di parte, atti, documenti da allegare, modulistica necessaria, fac-simile per le autocertificazioni, e gli uffici cui rivolgersi per informazioni e presentazione istanza, corredati di orari, modalità di accesso, indirizzo, telefono, posta elettronica;**

Con riferimento alle “tipologie di procedimento” si deve indicare:

- ✓ Modalità con cui gli interessati possono ottenere informazioni relative a procedimenti in corso che li riguardino;
- ✓ Termine fissato dalla normativa per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- ✓ Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

- ✓ Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- ✓ Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- ✓ Nome del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e le modalità per attivare tale potere, comprensivo di indicazione dei recapiti telefonici e posta elettronica;

Novità Foia

In seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, sono intervenute le seguenti modifiche:

- ❖ abrogato l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito con la pubblicazione dell'ufficio responsabile
- ❖ abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction
- ❖ abrogato l'obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel Codice dell'Amministrazione digitale e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)

I dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”.

Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi della Legge 241/90 i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni**, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato **articolo 12 della legge n. 241 del 1990**, di importo superiore **a mille euro**. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, **vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo**.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo **costituisce condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. **La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione** rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, **anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione**, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. **è esclusa la pubblicazione** dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative **allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati**.

...art. 27

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il **nome** dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'**importo del vantaggio economico** corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'**ufficio e il funzionario o dirigente responsabile** del relativo procedimento amministrativo;
- e) la **modalità seguita per l'individuazione** del beneficiario;
- f) il **link al progetto selezionato e al curriculum** del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «**Amministrazione trasparente**» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e **devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.**

Le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali ad esempio:

- titolo giuridico di attribuzione;
- ammontare dell'importo;
- ordine alfabetico dei beneficiari.

- La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013.
- L'art. 26, c. 4, del D.lgs. N. 33/2013, chiarisce che **non sono ostensibili** i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare **informazioni circa:**

lo stato di salute o la situazione di disagio economico- sociale degli interessati.

La legge sulla concorrenza (**Legge n. 124/2017**) con i commi da 125 a 129 ha **introdotto nuovi obblighi** in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

I soggetti interessati dall'obbligo sono:

- 1. le associazioni** di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus, fondazioni e le associazioni in senso generico
- 2. le imprese.**

I soggetti interessati devono rendere pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente superiori a 10.000 euro, da parte di pubbliche amministrazioni nonché dalle società controllate – ivi incluse quelle emittenti titoli in mercati regolamentati – e le loro partecipate entro il 28 febbraio di ciascun anno a partire dal 2019

➤ **le associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus, fondazioni, associazioni in senso generico, devono pubblicare sul proprio sito internet gli importi percepiti nell'anno precedente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo;**

➤ **le imprese devono pubblicare gli importi percepiti nell'anno precedente, nella propria nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, anche al consolidato;**

➤ **le cooperative sociali sono tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.**

In seguito ad una richiesta di parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico il CdS si è espresso il 28 marzo 2018 chiarendo che

- lo svolgimento dei **controlli spetta agli enti eroganti i contributi.**
- l'obbligo **decorre dall'anno 2018, con pubblicazione entro il 28 febbraio 2019** dei relativi dati.
- l'applicazione delle nullità e relativa **restituzione delle somme erogate**, previste dall'art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017, in caso di mancata pubblicazione, **si applica solo alle imprese, e non alle associazioni / fondazioni.**

Servizi erogati (art. 32)

Il presente obbligo si trova in “Amministrazione trasparente” – “**Servizi erogati**” e a norma dell’Allegato 1 , alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, si compone delle seguenti sotto sezioni:

- Carta dei servizi e standard di qualità;

Documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.

- Class action;
- Costi contabilizzati;
- Liste di attesa (non si applica agli enti locali);
- Servizi in rete.

L'art. 10, comma 5, del d.lgs. 33/2013, stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, contabilizzando e monitorando nel tempo, per ciascuno di essi, i relativi costi

COSTI CONTABILIZZATI SERVIZI EROGATI ANNO 2019

SERVIZIO	COSTO SERVIZIO SOSTENUTO	COSTO PERSONALE	COSTO TOTALE
RIFIUTI SOLIDI URBANI			
REFEZIONE SCOLASTICA			
TRASPORTO SCOLASTICO			
ALTRO SERVIZIO			

Informazioni ambientali art. 40

Il presente obbligo si trova in “Amministrazione trasparente” – “informazioni ambientali” e non ha ulteriori sotto sezioni.

Stato dell'ambiente:

Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

- Rapporto Ambiente di Sistema (Sistema Nazionale Protezione Ambientale)
- Annuario dei Dati Ambientali (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale)
- Rapporto nazionale pesticidi nelle acque (ISPRA)
- Rapporto ISPRA sul consumo di suolo
- ISPRA mappa nazionale del dissesto idrogeologico
- ISPRA Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano
- ISPRA - Annuario dei Dati Ambientali

Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici

- Piano azione antirumore
- Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES)
- Piano energetico comunale
- Piani telefonia
- Piano solare comunale
- Piano zonizzazione comunale
- Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013 e delibera n. 1310/2016

dell'ANAC - Collegamenti a link internet

n.	Informazioni rilevabili su:	Link internet
1	MINISTERO DELL'AMBIENTE ROMA Informazioni ambientali	http://www.minambiente.it/pagina/informazioni-ambientali
2	MINISTERO DELL'AMBIENTE – ROMA Relazione sull'attuazione della legislazione ambientale	http://www.minambiente.it/pagina/relazioni-sullattuazione-della-legislazione
3	MINISTERO DELL'AMBIENTE – ROMA Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/ras_rsa_2009_sintesi_it.pdf
4	ARPAC – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – NAPOLI	http://www.arpacampania.it/
5	ARPAC – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – NAPOLI– Informazioni ambientali con tutti i riferimenti normativi distinti per categoria	http://www.arpacampania.it/web/guest/664
6	ARPAC – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - NAPOLI - Centro Meteorologico e Climatologico della Campania	http://www.meteoarpac.it/
7	REGIONE CAMPANIA– NAPOLI Bollettino meteo quotidiano	http://bollettinimeteo.regione.campania.it/
8	REGIONE CAMPANIA – NAPOLI Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema	http://www.regione.campania.it/it/tematiche/uffici-di-competenza-xdmq1j4m
9	REGIONE CAMPANIA – NAPOLI – Area 05 ecologia tutela dell'ambiente disinquinamento protezione civile	http://www.regione.campania.it/it/regione/area-05-ecologiatuteladellambientedisinquinamentoprotezione-civile

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013 e delibera n. 1310/2016

dell'ANAC - Collegamenti a link internet

n.	Informazioni rilevabili su:	Link internet
10	Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele - NAPOLI	http://www.adbcampaniasud.it/web/guest
11	PROVINCIA DI SALERNO – UFFICIO AMBIENTE	http://www.provincia.salerno.it/pagina2802_ambiente.html
12	Aeronautica Militare - Servizio Meteorologico - ROMA	http://www.meteoam.it/
13	ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ROMA	http://www.isprambiente.gov.it/it
14	Gestioni idriche Consac Gestioni idriche - Vallo della Lucania o altra Società/Consorzio	http://www.consac.it/
15	ASL SALERNO – SALERNO – TUTELA DELLA SALUTE UMANA O altra ASL	http://www.aslsalerno.it/
16	COMUNITA' MONTANA BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO – FUTANI-TORRE ORSAIA o altro ente	http://www.cmbussento.it/
17	COMUNE DI _____ Iniziative ecologiche e/o legate all'ambiente	
18	ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - ROMA	https://www.legambiente.it/ https://www.legambiente.it/golettaverde#.WKVXEliwdU